Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 281

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Sabato, 6 dicembre 1947** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO con decorrenza 1° gennaio 1948**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.**

*LA LIBRERIA DELLO STATO*

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1947, n. 1344.**

**Agevolazioni a favore dei mutuatari dell'Istituto di liquidazione per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, dirette a sistemare le morosità verificatesi in dipendenza di eventi bellici.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 26 marzo 1931, n. 311 e 17 luglio 1931, n. 1022, convertiti nelle leggi 18 giugno 1931, n. 860 e 7 aprile 1932, n. 357, recanti provvedimenti per l'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 99, e il decreto Ministeriale 7 luglio 1936, n. 101376, contenente le norme per la sua applicazione;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1428, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 127;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1942, n. 333;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1948, l'« Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione », è autorizzato ad accordare la sospensione del pagamento di non più di otto semestralità consecutive dei mutui in corso di ammortamento, a favore dei debitori i quali comprovino che gli immobili gravati da ipoteca a garanzia dei mutui stessi sono andati distrutti o sono rimasti danneggiati per fatti di guerra, subendo la diminuzione di almeno un quarto dei reddito.

Nel caso di ipoteche iscritte su più immobili, la diminuzione indicata nel precedente comma si calcola con riguardo al reddito complessivo degli immobili ipotecati.

La prima delle semestralità indicate nel primo comma non può essere anteriore a quella scadente il primo gennaio 1943 e l'ultima non può essere successiva a quella scadente il primo gennaio 1949.

Art. 2.

La sospensione è concessa con provvedimento del Ministro per il tesoro, sulla base delle prove fornite dai mutuatari e della dichiarazione prescritta dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709.

Art. 3.

Il debito per capitale ed accessori residuato al primo giorno del semestre dal quale ha inizio la sospensione, aumentato degli interessi capitalizzati semestralmente al tasso del 4 % annuo sino alla scadenza della sospensione, verrà ammortizzato, a decorrere dalla scadenza stessa, con una nuova rata semestrale costante al tasso del 4 % annuo, in un periodo che non potrà eccedere di dieci anni o di cinque la scadenza originaria del mutuo al quale le semestralità si riferiscono, a seconda che si tratti rispettivamente di mutui trentennali o cinquantennali.

La sospensione ed il prolungamento del termine non comportano alcuna modificazione nel pagamento del contributo dello Stato e non esonerano i mutuatari dal pagamento dei premi di assicurazione eventualmente dovuti, in relazione a contratti da essi stipulati, sul fabbricato oggetto del mutuo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di disporre che le semestralità e gli accessori eventualmente dovuti per il periodo precedente il semestre di scadenza 1° gennaio 1943 siano portati in aumento del debito residuo per capitale e interessi, indicato nel precedente articolo; ovvero di subordinare la concessione della sospensione al pagamento delle semestralità ed accessori con scadenza anteriore alla data suddetta.

In entrambi i casi restano fermi, in deroga all'art. 2 del regio decreto-legge 26 febbraio 1942, n. 333, i benefici eventualmente concessi ai mutuatari in base al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1428.

Art. 5.

All'atto della richiesta di sospensione dei pagamenti e della sistemazione prevista dagli articoli 1 e 3, il debitore può eseguire qualsiasi versamento parziale in conto del proprio debito.

Tale versamento, tenuto conto della data nella quale viene eseguito, sarà conteggiato in diminuzione del debito residuo da ammortizzare ai sensi dell'art. 3.

Ove un versamento venga eseguito dopo che il debito sia stato regolato a norma dell'art. 3, la somma versata sarà conteggiata con la deduzione dell'1 %, a titolo di diritto di commissione a favore dell'Istituto.

Qualora con l'anticipato versamento venga saldato l'intero debito, il mutuatario non otterrà la piena liberazione se non dopo il pagamento di quanto dovuto indipendentemente dai benefici eventualmente concessi ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1428.

A scomputo del versamento di cui ai precedenti comma, il mutuatario potrà cedere all'Istituto i sussidi eventualmente concessigli dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Art. 6.

Ai mutuari che, pur non avendo avuto i loro immobili distrutti o danneggiati da fatti di guerra, non abbiano corrisposto semestralità dovute per il periodo 1° gennaio 1943 31 dicembre 1944, il Ministro per il tesoro ha facoltà di concedere l'esonero dal pagamento degli interessi di mora ed eventualmente di consentire la permanenza in deroga all'art. 2 del regio decreto legge 26 febbraio 1942, n. 333 — nel godimento dei benefici accordati in base al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1428, purchè venga dimostrato dai mutuatari stessi di essersi trovati nella assoluta impossibità di effettuare il regolare pagamento di dette semestralità.

Art. 7.

Gli interessi di mora convenuti nella misura del 6 % annuo, giusta le condizioni generali di contratto relative ai mutui concessi dall'Istituto, esclusi quelli per i quali viene accordato il beneficio dell'esonero a norma dell'art. 6, si intendono produttivi di interesse, allo stesso saggio, di semestre in semestre, qualora il ritardo nel pagamento delle somme cadute in mora si prolunghi oltre il semestre.

Art. 8.

Il credito dell'Istituto per le somme di cui è stata concessa la sistemazione in conformità dell'art. 3, comprensive del capitale e degli interessi liquidati a norma dei precedenti articoli, è garantito dall'ipoteca già iscritta per il rispettivo mutuo ed accessori, purchè l'ammontare complessivo del debito residuale non ecceda la somma per la quale è stata effettuata l'iscrizione.

All'uopo, sulla base del nuovo contratto, il conservatore dei Registri immobiliari prenderà nota, a margine dell'iscrizione ipotecaria, dell'avvenuta proroga del termine di scadenza del precedente mutuo.

Qualora l'ammontare complessivo residuale del debito di cui al primo comma sia maggiore di quello originario, l'Istituto richiederà una nuova iscrizione per l'ulteriore debito ed accessori, secondo le norme vigenti per il credito fondiario.

Art. 9.

Potrà procedersi alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a norma dell'art. 8 solo quando il mutuatario abbia completamente estinto il debito derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Resta salva la rinnovazione d'ufficio prevista nell'art. 19 del testo unico della legge sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, a termine dell'art. 327 del testo unico della legge sul terremoto del 1908, in data 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 10.

Agli interessi dovuti a norma degli articoli 3 e 7 sono applicabili le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 300 del testo unico delle leggi sul terremoto del 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Gli atti e le formalità ipotecarie occorrenti per il regolamento dei mutui e per l'eventuale iscrizione di nuove ipoteche sono esenti da qualsiasi tassa e dal pagamento di emolumenti ai conservatori dei Registri immobiliari.

Gli onorari notarili per gli atti e le formalità previsti nel presente articolo, sono ridotti ad un quarto e liquidati sull'ammontare del debito accertato agli effetti del prolungamento della scadenza del mutuo.

Art. 11.

In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobili gravati da ipoteca a favore dell'Istituto, le parti contraenti sono tenute a trasmettere a quest'ultimo una copia dell'atto di trasferimento agli effetti del secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 26 febbraio 1942, n. 333.

Nella nota di trascrizione dovrà farsi menzione, oltre che di quanto prescritto nell'art. 2659 del Codice civile, dell'avvenuto adempimento di quanto stabilito dal precedente comma.

Art. 12.

Le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento dei danni derivati da fatti di guerra a fabbricati, sui quali gravano mutui concessi dall'Istituto in base al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666, si intendono attribuite al detto Istituto ad estinzione, sino a concorrenza, del mutuo contratto dai proprietari medesimi.

Saranno a tal fine seguite le modalità stabilite dall'art. 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242. La notifica a mezzo di ufficiali giudiziari, prevista nel terzo comma di detto articolo, va sostituita con una comunicazione in due esemplari (dei quali uno viene restituito in segno di ricevuta), dall'Istituto alla Intendenza di finanza della provincia ove è situato l'immobile per il quale ha avuto luogo la concessione del mutuo.

Art. 13.

I debitori per mutui trentennali contratti con l'Istituto in base al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, ove ottengano mutui ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666, possono richiedere l'unificazione dell'ammortamento di cui all'art. 3 del presente decreto, con quello del mutuo ottenuto in base al predetto decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666, fermo restando il pagamento dei contributi a carico dello Stato in relazione ai due ammortamenti.

Art. 14.

Le concessioni previste dal presente decreto agli articoli 1, 3, 4, 5 e 13 si attuano con la stipulazione di un nuovo contratto di mutuo.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA — TUPINI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *novembre* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 14, *foglio n.* 166. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. 1345.

**Provvedimenti per l'olivicoltura.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di provvedimenti diretti a promuovere l'incremento ed il progresso dell'olivicoltura nazionale;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, a colui che ha acquistato, entro il 15 aprile 1947, piante di olivo presso vivaisti e le ha impiantate nella corrente campagna, un contributo in misura non superiore al 35 % della spesa di acquisto e comunque non superiore a lire settanta per ciascuna pianta.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione del contributo deve farne, entro il 31 dicembre 1947, domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per la zona ove è situato il fondo, allegando alla domanda stessa la fattura quietanzata comprovante l'acquisto delle piante ed indicando il fondo dove esse sono state impiantate.

Art. 3.

Il contributo sarà corrisposto dopo che, entro la primavera 1948, l'Ispettorato agrario provinciale abbia accertato che gli olivi siano stati effettivamente impiantati e sarà commisurato al numero delle piante che abbiano attecchito.

Art. 4.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elenchi delle domande di contributo ad essi pervenute entro il termine utile previsto nell'art. 2, con la indicazione del numero delle piante acquistate da ogni richiedente, del prezzo unitario di acquisto pagato per esse, risultante dalla fattura, e del numero di tali piante di cui sia stato constatato l'attecchimento.

Qualora il numero totale delle domande di concessione del contributo sia tale da non consentire che, entro il limite massimo di spesa di cui all'art. 7, possa essere attribuito a ciascuno il contributo massimo previsto nell'art. 1, il contributo medesimo sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 5.

Il contributo previsto nel presente decreto è cumulabile con quelli previsti nel decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Della somma assegnata in applicazione del presente decreto è tenuto calcolo nella liquidazione dei danni di guerra subiti dal beneficiario del contributo e riferentisi a piante di olivo danneggiate o distrutte per eventi bellici.

A tal fine, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura comunica, all'atto della erogazione, all'Intendenza di finanza le somme pagate, con l'indicazione dei relativi beneficiari e della destinazione del contributo.

Art. 6.

Al pagamento dei contributi concessi si provvede mediante aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

Per l'applicazione del presente decreto è autorizzata la spesa di trentacinque milioni di lire.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla occorrente variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1947-48.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 3.* — FRASCA

---

## DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1346.

**Fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in unico Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 391, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari e l'Istituto nazionale di assistenza magistrale sono fusi in unico Ente nazionale di assistenza magistrale al quale è devoluta tutta la consistenza patrimoniale dei due istituti.

L'Ente, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che ne approva e rende esecutivi i bilanci.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è l'assistenza agli orfani dei maestri elementari e del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari; agli insegnanti di ruolo in servizio delle scuole elementari di Stato ed alle loro famiglie, ai direttori didattici, agli ispettori scolastici e alle loro famiglie con provvidenze integrative di quelle alle quali il detto personale ha diritto per l'iscrizione all'E.N.P.A.S. ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

E' altresì scopo dell'Ente l'assistenza a favore:

a) dei maestri pensionati e delle loro famiglie;

b) dei direttori didattici, degli ispettori scolastici in pensione e delle loro famiglie;

c) delle vedove non rimaritate dei maestri elementari e del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari.

E' parimenti scopo dell'Ente l'assistenza a favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione all'Ente ai sensi del 2° comma del successivo art. 4:

a) degli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e le loro famiglie;

b) degli insegnanti delle scuole parificate e le loro famiglie;

c) delle maestre e delle direttrici delle scuole materne mantenute dai Comuni o da Enti morali, nonchè le loro famiglie.

Art. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con una ritenuta mensile dell'1 % sull'ammontare netto del solo stipendio degli iscritti, o, se trattasi di personale non di ruolo, sull'ammontare netto della sola retribuzione;

b) con gli eventuali contributi dello Stato, di enti e di privati;

c) con lasciti, donazioni ed ogni altro provento.

Art. 4.

Sono iscritti d'ufficio all'Ente e sottoposti alla ritenuta di cui alla lettera a) dell'articolo precedente gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i direttori didattici e gli ispettori scolastici.

Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonchè le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 2, possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate nello statuto.

Art. 5.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto:

a) un presidente, scelto dal Ministro per la pubblica istruzione tra una terna di nominativi proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti;

b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario del Ministero del tesoro;

d) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) quattro rappresentanti eletti dai maestri elementari;

f) un rappresentante eletto dal personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari.

Il Consiglio costituisce nel suo seno una Giunta esecutiva di tre membri uno dei quali è il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione è altresì costituito presso l'Ente un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti tra i funzionari delle rispettive amministrazioni.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art. 6.

Per il funzionamento amministrativo e contabile dell'Ente possono essere comandati presso l'Ente stesso due funzionari di ruolo delle Amministrazioni dello Stato:

uno di gruppo *A* di grado non superiore al 6° con l'ufficio di direttore ed uno di gruppo *A* o *B* di grado non superiore all'8°.

L'Ente è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo lordo del trattamento organicamente attribuito ai funzionari di cui al comma precedente aumentato del 10 % degli stipendi ed eventuali assegni pensionabili a titolo di contributo del trattamento di quiescenza.

Art. 7.

Lo statuto dell'Ente da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere approvato con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Lo statuto determina le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ente e le attribuzioni degli stessi nonchè le norme occorrenti per disciplinare l'attività amministrativa ed economica ed assistenziale dell'Ente medesimo.

Le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica e al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di previdenza di tutto il personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento dei servizi dell'Ente, saranno stabilite mediante apposito regolamento organico da deliberarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un triennio.

Per la costituzione del primo Consiglio di amministrazione dell'Ente il Ministro per la pubblica istruzione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con propria ordinanza le modalità in base alle quali i maestri, i direttori didattici e gli ispettori scolastici eleggeranno i propri rappresentanti nei limiti in cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 5.

Le modalità definitive per le elezioni predette da eseguire in occasione delle successive innovazioni del Consiglio di amministrazione saranno fissate dallo statuto dell'Ente.

Art. 9.

Il personale in servizio alla data del presente decreto presso gli Istituti di cui all'art. 1, il quale a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale risulterà quantitativamente o qualitativamente esuberante o non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente medesimo, verrà licenziato con diritto a liquidare quanto possa competergli a norma dei rispettivi regolamenti dei predetti istituti, o, in mancanza di tali regolamenti, a norma della legge sull'impiego privato.

Il personale che sarà trattenuto in servizio conserverà la posizione giuridica ed economica di impiego da esso rivestita alla data del presente decreto presso gli Istituti cui rispettivamente appartiene alla data medesima.

Il trattenimento in servizio del personale di cui al secondo comma del presente articolo riveste carattere provvisorio a tutti gli effetti, e, comunque non può protrarsi oltre la emanazione del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente art. 7. Tale trattenimento in servizio non costituisce alcun titolo utile per il collocamento nei posti dei ruoli organici che saranno fissati dal predetto regolamento; il conferimento di tali posti dovrà essere effettuato secondo le norme e le condizioni all'uopo da stabilire dal regolamento medesimo.

Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei precedenti comma compete, in caso di cessazione, il trattamento previsto dal primo comma del precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Del Vecchio — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 15, *foglio n.* 4. — Frasca

---

## DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1347.

**Norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1943, n. 168, relativo alla cessione obbligatoria della valuta estera;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, concernente nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1946, n. 196, relativo alle agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1947, n. 20, relativo alla cessione di valuta di natura finanziaria;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi acquista il cinquanta per cento delle valute estere che accetta in cessione in rapporto al prezzo delle merci esportate, al cambio in lire italiane risultante dalla media mensile delle quotazioni di ciascuna valuta risultanti dalle libere negoziazioni previste dal punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 2.

La media mensile prevista nell'articolo precedente è determinata dall'Ufficio italiano dei cambi l'ultimo giorno di ogni mese ed è valevole per tutto il mese successivo. Essa è calcolata, per ciascuna delle valute estere negoziate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, sulla base delle quotazioni giornaliere di chiusura verificatesi durante il mese presso le Borse di Roma e di Milano.

Dal calcolo delle medie sono escluse, per il dollaro degli Stati Uniti d'America, le quotazioni di chiusura inferiori a lire trecentocinquanta o superiori a lire seicentocinquanta e, per le altre valute negoziate ai sensi del predetto decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, le quotazioni di chiusura che, in rapporto alle parità ufficiali esistenti tra il dollaro degli Stati Uniti d'America e le valute in questione, risultino inferiori o superiori agli importi precedentemente indicati per il dollaro.

Per le divise estere non quotate presso le Borse di Roma e di Milano ed accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi, il computo delle medie delle valute stesse è fatto tenendo conto della parità ufficiale stabilita tra le valute in questione ed il dollaro degli Stati Uniti di America e della media di quest'ultima moneta calcolata in conformità ai precedenti comma del presente articolo. Per le valute dell'area della sterlina, si fa riferimento alla sterlina.

I cambi medi così fissati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica all'inizio di ogni mese.

Art. 3.

Il presente decreto si applica anche al cinquanta per cento delle valute estere accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per fondi trasferiti in Italia a scopo turistico od a scopo di investimento in Italia od a scopo di mantenimento o di donazione a favore di residenti in Italia o comunque rappresentanti rimesse di natura finanziaria.

Fino al 31 dicembre 1947, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi del cinquanta per cento delle valute estere di cui al comma precedente, estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente decreto si applica anche al cinquanta per cento delle valute estere che sono accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi in corrispettivo dei noli netti ricavati dall'esercizio della navigazione dagli armatori italiani o dai noleggiatori italiani di navi mercantili.

Art. 5.

I cambi medi fissati in conformità a quanto previsto al precedente art. 2 si applicano, con lo scarto del venti per cento, anche all'acquisto da parte dell'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere che, trascorso il termine stabilito dal Ministero del commercio con l'estero, devono essere offerte in cessione all'Ufficio stesso ai sensi del quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 6.

L'Ufficio italiano dei cambi non può, in nessun caso, fare cessioni di valute estere a cambi inferiori a quelli medi fissati in applicazione del precedente art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi non può del pari, in nessun caso, mettere a disposizione di coloro che cedono divise estere, in conti presso la Banca d'Italia o presso una delle banche autorizzate a fungere da agenzie di quest'ultima, aliquote di divise estere superiori alla percentuale del cinquanta per cento fissata dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, dal decreto Ministeriale 20 agosto 1946 e dal decreto Ministeriale 20 gennaio 1947.

Art. 7.

Nel caso di contratti tra ditte in Italia e ditte all'estero, regolarmente approvati dal Ministero del commercio con l'estero, che prevedono la fornitura da parte delle ditte all'estero di materie prime da importare in Italia per la trasformazione in prodotti lavorati o semilavorati da esportare all'estero, il compenso dovuto alle ditte in Italia, per tali lavorazioni per conto dell'estero, deve essere fissato sotto forma di pagamento di un determinato importo espresso in una delle valute estere che sono accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi.

Tale importo deve essere interamente ceduto all'Ufficio italiano dei cambi, sino a concorrenza del 50 % del valore del prodotto esportato; la quota eventualmente eccedente potrà invece essere accreditata in uno dei conti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 8.

Il Ministro per il commercio con l'estero provvederà a revocare tutte le concessioni amministrative che siano in contrasto con le norme del presente decreto, salvo l'adempimento di quegli eventuali impegni contrattuali assunti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto in base alle concessioni medesime.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal 28 novembre 1947 e le sue norme hanno valore per tutti gli acquisti e le vendite di valuta effettuati a partire dalla stessa data.

Le medie valevoli sino alla fine del mese di novembre 1947 sono determinate dall'Ufficio italiano dei cambi, nei modi previsti dall'art. 2, prendendo come base le quotazioni dal 20 al 26 novembre incluso.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 18.* — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1348.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « V. Monti » di Ferrara ad accettare una donazione.**

N. 1348. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « V. Monti » di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000, fatta dal sig. Poltronieri Umberto allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata al nome del « Rag. Gianni Poltronieri ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1947, n. 1349.

**Autorizzazione all'Istituto tecnico commerciale « E. Bona » di Biella ad accettare una donazione.**

N. 1349. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico commerciale « E. Bona » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali in titoli di Stato, fatta dalla famiglia Bertotto di Vallemosso allo scopo d'istituire un premio di studio intitolato ai nomi di « Bertotto Pietro e Robiolio Teresa ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 1350.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « G. Branca » di Pesaro.**

N. 1350. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « G. Branca » di Pesaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1351.

**Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.**

N. 1351. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore del sig. Uberto Guarneri, con testamento olografo in data 8 dicembre 1944, consistente in una parte del suo patrimonio, ammontante a L. 163.966,10.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947*

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1352.

**Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.**

N. 1352. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, è integrata come segue:

POSSEDIMENTI BRITANNICI: *Consolato* Colombo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1947*

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1947.

**Facilitazioni ferroviarie a favore dei ciechi civili.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Viste le disposizioni che regolano le concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.312/3701/99 del 4 ottobre 1947;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa l'applicazione della tariffa ridotta n. 5 per i viaggi di corsa semplice che i ciechi civili compiono sulle ferrovie dello Stato per motivi di lavoro, di studio e di cure.

La stessa tariffa si applica per il viaggio delle persone di accompagnamento del cieco.

Qualora il cieco si serve invece di un cane guida, per il trasporto a bagaglio del cane si applica la riduzione del 50 % sul prezzo risultante dalle tariffe competenti.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato emanerà le norme di applicazione del presente decreto, istituendo un'apposita concessione speciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1947

*Il Ministro per il tesoro* DEL VECCHIO — *Il Ministro per i trasporti* CORBELLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1947
*Registro Uff. risc. ferrovie n.* 5, *foglio n.* 266.

(5116)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1947.

**Modificazione del paragrafo 1 dell'art. 46 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito in legge 13 maggio 1940, n. 674;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il testo del paragrafo 1 dell'art. 46 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato è sostituito dal seguente:

« L'avviso di arrivo della spedizione è staccato dalla lettera di vettura e rimesso alla posta per il recapito al destinatario.

L'avviso di arrivo è spedito a mezzo posta per « raccomandata » o per « espresso » oppure a mezzo di « una agenzia di recapito », quando sul recto dell'avviso medesimo il mittente abbia fatto in modo chiaro e visibile l'annotazione « raccomandato » od « espresso postale » o « espresso di agenzia ».

E' tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche se non richiesto, quello dei mezzi predetti che ritenga più idoneo a facilitare la maggiore utilizzazione del materiale rotabile e la disponibilità dei magazzini.

Per i trasporti a carro è ammesso che l'avviso sia dato con telegramma o fonogramma purchè ne sia stata fatta domanda dal mittente o dal destinatario.

La prova dell'impostazione dell'avviso e del giorno e dell'ora in cui questa viene eseguita o la prova della trasmissione del fonogramma sono date da annotazione od opportuna timbratura che l'agente incaricato deve esporre sul bollettino di consegna e su apposito registro.

La prova del recapito a mano è data dalla dichiarazione di ricevuta firmata dal destinatario stesso, da un suo socio, da un famigliare o da un dipendente.

La spesa per l'invio dell'avviso di arrivo è gravata sul trasporto (allegato 1, n. 14) ».

Art. 2.

Il provvedimento avrà vigore dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1947

*Il Ministro*: CORBELLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1947
*Registro Uff. risc. ferrovie n.* 5, *foglio n.* 270. — CASABURI

(5115)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1947.

**Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della società in accomandita semplice « Adrema di Strauss & C. », con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la società in accomandita semplice « Adrema di Strauss & C. », ora denominata « Adrema Società Accomandita Italiana », con sede in Milano, via privata Vasto, 1, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore l'avv. Canesi Angelo;

Rilevato dalla documentazione prodotta, che l'intero capitale della suindicata società è in possesso di persone di nazionalità italiana e americana e che pertanto deve disporsi la revoca del sindacato;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la società in accomandita semplice « Adrema di Strauss & C. », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1947

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

(4890)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### QUOTAZIONI MEDIE MENSILI

**ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347**

Quotazini medie mensili valide dal 28 al 30 novembre 1947:

| | |
|---|---|
| Dollaro U.S.A. . . . . . . . | 589,47 |
| Sterlina . . . . . . . . | 1.961,30 |
| Franco svizzero . . . . . . . | 149,32 |

Quotazioni medie mensili valide dal 1° al 31 dicembre 1947:

| | |
|---|---|
| Dollaro U.S.A. . . . . . . . | 603 |
| Sterlina . . . . . . . . | 1.984 |
| Franco svizzero . . . . . . . | 152 |

Quotazioni medie mensili valide dal 3 al 31 dicembre 1947:

| | |
|---|---|
| Lira egiziana . . . . . . . | 2.034,85 |
| Escudo portoghese . . . . . | 24,25 |

(5146)

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Esito del ricorso presentato da Gargano Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.**

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 229 decisioni N. 50/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Gargano Francesco di Paolo, nato a Salta Flavia (Palermo), il 5 maggio 1897, domiciliato in Roma, via Gorizia n. 25-C, int. 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Gargano Francesco contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 novembre 1947

*La Commissione*
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

*Il segretario*: D. CURCIO

(4864)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Coda Cap Giacomo già esercente in Biella.

Tali marchi recavano il n. 4.

(5016)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale del 30 ottobre 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Salerno, di un mutuo di L. 38.423.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5053)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1947, registro n. 18, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Lucca, di un mutuo di L. 27.246.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5063)

**Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pratola Peligna (L'Aquila), di un mutuo di L. 1.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5064)

**Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, regisro n. 18 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Sofia (Forlì), di un mutuo di L. 8[illegible]000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5065)

**Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 7 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arpino (Frosinone), di un mutuo di L. 677.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5066)

**Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Saludecio (Forlì), di un mutuo di L. 880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5067)

**Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Perugia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzato, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 9 ottobre 1947, n. 2288; importo L. 10.063.000.

(5055)

**Autorizzazione al comune di Campolongo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campolongo Maggiore (Venezia), di un mutuo di L. 640.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5068)

**Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noventa Vicentina (Vicenza), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5069)

**Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 392, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salemi (Trapani), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5070)

**Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 4 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 22.880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5071)

**Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 11 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5072)

**Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Savona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 30 settembre 1947, n. 2039; importo L. 28.562.690.

(5054)

**Avviso di rettifica**

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 268 del 21 novembre 1947, si chiarisce che il mutuo a pareggio bilancio 1947 del comune di Grottammare (Ascoli Piceno), autorizzato con decreto interministeriale del 16 agosto 1947, è di L. 744.000 e non di L. 774.000.

(5056)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Urbino « Cesana » (Pesaro)**

La zona di Urbino « Cesana » (Pesaro), della estensione di ettari 800 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

*a nord-ovest*, strada comunale della Cesana;

*a sud-est*, strada consorziale Mulinelli - fosso della Versaia.

(4973)

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Soffio (Pesaro)**

La zona di Monte Soffio (Pesaro), dell'estensione di ettari 800 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

*a nord-est*, fosso denominato Cà Canonici, fosso di Bracone, fosso del Galletto;

*a sud-ovest*, strada provinciale di Monte Soffio e strada consorziale di Monte Oliva.

(4974)

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Novafeltria (Pesaro)**

La zona di Novafeltria (Pesaro), della estensione di ettari 400 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

*a nord*, strada provinciale di Forlì località Cantina;

*ad est*, strada comunale che va da ponte S. Maria Maddalena a Uffogliano;

*a sud*, ponte S. Maria Maddalena e strada provinciale fino a Secchiano;

*ad ovest*, strada provinciale che dal bivio di Secchiano va alle Siepi e Cantina.

(5101)

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Macerata Feltria e Lunano (Pesaro)**

La zona di Macerata Feltria e Lunano (Pesaro), della estensione di ettari 480 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

*ad est*, strada comunale che dal torrente Apsa va alla parrocchia di S. Lucia per proseguire lungo la strada vicinale di Mezzano fino ad incrociare la vicinale di Fagnano;

*a sud*, torrente del Fosso risalendo verso le sorgenti nei pressi della Chiesa di Pietracavola;

*ad ovest*, fosso di Cardeto e fosso di Vergari;

*a nord*, torrente Apsa, dalla confluenza del fosso di Vergari fino al ponte della strada comunale che va alla parrocchia di S. Lucia.

(4971)

**Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lucca**

La zona di Lucca, della estensione di ettari 1.144, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

*a nord-est*, rio Contesora;

*a sud*, strada provinciale Sarzanese;

*ad ovest*, crinale del colle di Chiatri, solco della Scapigliata, Valle Mora.

(4972)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 137 del 27 novembre 1947 riguardante il prezzo dei carburanti, dei lubrificanti e degli altri prodotti petroliferi.**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 137 del 27 novembre 1947, ha fissato, con decorrenza dal 27 novembre, come appresso i seguenti prezzi, comprensivi dei nuovi aggravi fiscali, a modifica di quelli contenuti nelle circolari prezzi n. 113 del 20 giugno e n. 106 del 28 aprile 1947.

*A*) — BENZINA - PETROLIO - GASOLIO

Merce nuda in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del Comitato Italiano Petroli, franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro distribuzione.

1) Per ettolitro:
benzina, merce daziata L. 10.800; merce schiava L. 4.824;
gasolio, merce daziata L. 6.850; merce schiava L. 4.140.

2) Per quintale:
benzina, merce daziata L. 14.458; merce schiava L. 6.458;
petrolio, merce daziata L. 8.955; merce schiava L. 4.955;
gasolio, merce daziata L. 8.087; merce schiava L. 4.887;
benzina Avio 100 NO, merce daziata L. 14.104; merce schiava L. 5.233;
benzina Avio 80 NO, merce daziata L. 13.908; merce schiava L. 5.161.

I distributori di benzina, petrolio e gasolio per uso agricolo nonchè quelli di carburante per piccola marina potranno essere autorizzati dai Comitati provinciali prezzi a maggiorare i prezzi di vendita ai consumatori di tali prodotti fino ad un massimo di L. 200 al quintale qualora venga riconosciuto che il compenso loro accordato e compreso nei prezzi (L. 100 al quintale) sia insufficiente a compensarli delle spese di distribuzione.

*B*) — OLIO COMBUSTIBILE

Merce posta su carri-cisterna ferroviari od autotreni-botte di oltre 10 tonn. franco stabilimenti costieri.

Per quintale:
per motori: fluido, merce daziata L. 4.644; merce schiava L. 1.745;
per motori: denso, merce daziata L. 4.575; merce schiava L. 1.685;
per forni e caldaie: fluido, merce daziata L. 2.023; merce schiava L. 1.745;
per forni e caldaie: denso, merce daziata L. 1.955; merce schiava L. 1.685.

Aumento di L. 50 a quintale oltre al nolo medio di trasporto, per merce resa nuda franco deposito interno.

Aumento di L. 10 a quintale per consegne franco costiero e/o deposito interno inferiore a 10 tonn. di merce nuda.

Aumento di L. 50 a quintale per consegne in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava a motopescherecci e motovelieri.

*C*) — SOLVENTI

*a*) Per merce resa franco depositi costieri e/o per spedizioni a mezzo ferrovia franco destino.

Per quintale:
benzina solvente leggerissima, merce daziata, a nudo L. 18.000; in fusti L. 18.100;
benzina solvente leggera, merce daziata, a nudo L. 17.650; in fusti L. 17.750;
benzina solvente media, merce daziata, a nudo L. 17.536; in fusti L. 17.636;
benzina solvente pesante, merce daziata, a nudo L. 17.419; in fusti L. 17.519;
acquaragia minerale, merce daziata, a nudo L. 12.777; in fusti L. 12.877.

*b*) Per merce resa franco depositi interni, ai suddetti prezzi va aggiunta la quota di passaggio di L. 100 a quintale.

Sui prezzi per merce nuda aumento di L. 500 a quintale netto per consegne in latte od altri recipienti di proprietà del Comitato Italiano Petroli cauzionati o del cliente.

I prezzi per merce infustata sono validi sia per consegne in fusti di proprietà del Comitato Italiano Petroli che in fusti del cliente.

*D*) — BITUMI

Per merce resa in fusti a perdere (tara per merce) franco depositi costieri.

Per quintale lordo: tipi flussati - RC3 - MC3; tipi solidi per uso stradale; tipi solidi per uso industriale; merce daziata:
merce sfusa a caldo franco La Spezia e/o Trieste, L. 2.600;
merce in fusti a perdere (tara per merce), L. 3.200.

Per consegne di eventuali giacenze di bitume infustato presso depositi interni del Comitato Italiano Petroli e/o terzi addebito in fattura, oltre al costo del trasporto sulla base del nolo ferroviario per vagonate complete, anche della quota di passaggio di L. 60 a quintale.

*E*) — LUBRIFICANTI PER AUTO

| MARCA | APPLICAZIONI INDICATIVE | Merce nazionalizzata | |
|---|---|---|---|
| | | Per merce sciolta<br>al litro Lire | Per merce sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imballaggi a rendere (esclusi fusti o fustini)<br>al kg. netto (1) Lire |
| Aviation Oil 1100 | Mot. Av. (invernale) | 286 | 318 |
| » » 1120 | » » (estivo) | 286 | 318 |
| Olio CIP 1 | Motori (fluidissimo) | 286 | 318 |
| » » 2 | » (fluido) | 286 | 318 |
| » » 2-A | » (semidenso) | 286 | 318 |
| » » 3 | » (denso) | 286 | 318 |
| » » 4 | » (ultradenso) | 286 | 318 |
| » » 90 | Differenziali a vite senza fine | 298 | 331 |
| » » 600 | Cambi e differenziali | 271 | 301 |
| Grasso » 14 | Organi del telaio | — | 297 |
| » » 15 | Mozzi ruote | — | 297 |
| » » 30 | Organi del telaio | — | 297 |
| » » 36 | Pompe d'acqua | — | 297 |
| Olio » 21 | Freni idraulici | 434 | 434 |
| Prodotto » 38 | Anticongelante per radiatori | 335 | 385 |

(1) Per merce in fusti o fustini da kg. 50-55 netti circa (imballaggi a rendere riservati ai consumatori diretti), i prezzi suddetti vanno diminuiti di L. 400 al quintale.

Per merce in bidoni da 4-5 gall. Imp. o da 5-6 gall. U. S. è in facoltà del consumatore di richiedere l'imballaggio « *a perdere* » con aumento del prezzo di L. 2.400 al quintale.

*F)* — LUBRIFICANTI PER USO INDUSTRIALE

| MARCA | APPLICAZIONI INDICATIVE | LIRE PER 100 KG. NETTI – MERCE NAZIONALIZZATA – Imballaggio cauzionale a rendere: Fusti ferro Fustini da kg. 50/55 Fusti legno | Imballaggio cauzionale a rendere: Latte e bidoni (1) per merce sciolta (qualsiasi quantitativo) | Imballaggio a perdere: Fusti ferro |
|---|---|---|---|---|
| Olio CIP 5-A | Organi legg. velocissimi | 23.600 | 24.000 | — |
| » » 5-B | Bagni fibre tessili | 20.300 | 20.700 | — |
| » » 5-C | Trasmissioni leggere | 20.500 | 20.900 | — |
| » » 5-D | » medie | 21.100 | 21.300 | — |
| » » 5-E | » » pesanti | 21.200 | 21.600 | — |
| » » 5-F | » pesanti | 21.300 | 21.700 | — |
| » » 5-G | » pesantissime | 21.500 | 21.900 | — |
| » » 6 | Mov. di macch. in ambiente umido (fluido) | 25.900 | 26.300 | — |
| » » 6-A | » » » » (semidenso) | 24.400 | 24.800 | — |
| » » 6-B | Taglio acciai duri | 30.000 | 30.400 | — |
| » » 6-C | » » teneri | 27.900 | 28.300 | — |
| » » 7-A | Turbine (fluido) | 25.600 | 26.000 | — |
| » » 7-B | » (semidenso) | 25.600 | 26.000 | — |
| » » 7-C | » (denso) | 25.600 | 26.000 | — |
| » » 8 | Cilindri compressori frigoriferi | 23.600 | 24.000 | — |
| » » 9 | Emulsione taglio metalli | 22.700 | 23.100 | — |
| » » 10 | Cilindro vapore saturo (minimo puro) | 25.400 | 25.800 | — |
| » » 10-C | » » » (composto) | 26.300 | 26.700 | — |
| » » 11 | » » surriscaldato | 26.300 | 26.700 | — |
| » » 12 | Boccole di rotabili | 20.900 | 21.300 | — |
| » » 13 | Movimento di locomotive | 22.700 | 23.100 | — |
| » » 13-V | » » » (densissimo) | 21.700 | 22.100 | — |
| » » 16 | Trasformatori | 23.500 | 23.900 | — |
| » » 18-A | Olio vaselina medic. (fluido) | 26.000 | 26.400 | — |
| » » 18-B | » » » (semidenso) | 28.400 | 28.800 | — |
| Vaselina » 19-A | Vaselina medic. (gialla) | 18.700 | 19.100 | — |
| » » 19-B | » » (bianca) | 22.800 | 23.200 | — |
| Paraffina » 20-A | Paraffina semiraffinata | (2) 17.300 | 17.700 | (3) 17.700 |
| » » 20-B | » raffinata fusione 48-50° C. | (2) 19.000 | 19.400 | (3) 19.400 |
| » » 20-C | » » » 50-54° C. | (2) 19.900 | 20.300 | (3) 20.300 |
| » » 20-D | » » » 54-58° C. | (2) 20.700 | 21.100 | (3) 21.100 |
| » » 20-E | » » » 58-60° C. e oltre | (2) 21.900 | 22.300 | (3) 22.300 |
| Grasso » 22 (casse) | Movimento locomotive americane | — | 30.300 | 30.300 |
| Olio » 23 | Insetticida per piante | — | — | 22.700 |
| » » 25 (*) | Motori (fluido) | 26.500 | 26.900 | — |
| » » 25-A (*) | » (semidenso) | 26.700 | 27.100 | — |
| » » 26 (*) | » (denso) | 26.900 | 27.300 | — |
| » » 27 (*) | » (ultradenso) | 27.000 | 27.400 | — |
| » » 27-C (*) | Per cavi | 26.500 | 26.900 | — |
| Grasso » 28-A (*) | Stauffer (tenero) | 24.900 | 25.300 | — |
| » » 28-B (*) | » (medio) | 24.900 | 25.300 | — |
| » » 28-C (*) | » (duro) | 24.900 | 25.300 | — |
| » » 29-A (*) | Cuscinetti a sfere | 24.900 | 25.300 | — |
| » » 29-B (*) | Medio alto p. colam. | 24.900 | 25.300 | — |
| » » 29-C (*) | Duro » » » | 24.900 | 25.300 | — |
| » » 32 (casse) | In pani alte temperature | — | — | — |
| Prodotto » 33-A | Ingranaggi caricamento (invernale) | — | 21.600 | 21.600 |
| » » 33-B | » » (estivo) | — | 21.600 | 21.600 |
| Grasso » 34 | Grasso grafitato | 33.300 | 33.700 | — |
| » » 37 | Ingranaggi (tipo corrente) | — | — | — |
| Petrolato » 39 | Antiruggine | 23.600 | 24.000 | — |
| Grasso » 40 | Colli laminatoi caldo | — | — | — |
| » » 41 (casse) | » » refriger. | — | — | — |
| Olio » 42 | Ultravisc. per usi speciali | 27.400 | 27.800 | — |
| » » 43 | Per ipercompressori | 27.700 | 28.100 | — |
| » » 2000 | Ultradenso per macchinario agricolo oper. | 21.400 | 21.800 | — |

(1) Per merce in bidoni da 4-5 gall. Imp. o da 5-6 gall. U. S. è in facoltà del consumatore di richiedere l'imballaggio « *a perdere* » con aumento del prezzo di L. 2.400 al quintale.
(2) Condizione limitata al fustame di tipo riutilizzabile.
(3) Quotazione valida anche per merce in sacchi o cartoni.

*Nota*: I prodotti così contrassegnati (*) devono essere venduti esclusivamente per usi industriali, ferrotramviari o per battelli lacuali.

*G)* — LUBRIFICANTI MARINA (Merce estera)

| MARCA | Lire per 100 kg. netti | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Per consumatori diretti | | | Per rivenditori |
| | Imballaggi a perdere | | Imballaggi dei clienti (per qualsiasi quantitativo) | Sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imballaggi a rendere) esclusi fusti e fustini) |
| | Fusti ferro leggeri Fusti legno | Latte e bidoni | | |
| Olio CIP 2 | 20.000 | 20.600 | 19.700 | 19.700 |
| » » 2-A | 20.000 | 20.600 | 19.700 | 19.700 |
| » » 3 | 20.000 | 20.600 | 19.700 | 19.700 |
| » » 4 | 20.000 | 20.600 | 19.700 | 19.700 |
| » » 600 | 18.600 | 19.200 | 18.300 | 18.300 |
| Grasso » 14-15 | 18.500 | 19.100 | 18.200 | 18.200 |
| Olio » 25 | 16.600 | 17.200 | 16.300 | — |
| » » 25-A | 16.800 | 17.400 | 16.500 | — |
| » » 26 | 17.000 | 17.600 | 16.700 | — |
| » » 27 | 17.100 | 17.700 | 16.800 | — |
| » » 5-D | 12.100 | 12.700 | 11.800 | — |
| » » 5-E | 12.200 | 12.800 | 11.900 | — |
| » » 6-A | 14.900 | 15.500 | 14.600 | — |
| » » 7-C | 15.900 | 16.500 | 15.600 | — |
| » » 8 | 14.200 | 14.800 | 13.900 | — |
| » » 10 | 15.700 | 16.300 | 15.400 | — |
| » » 10-C | 16.400 | 17.000 | 16.100 | — |
| » » 11 | 16.400 | 17.000 | 16.100 | — |
| Grassi » 28-28 (A-B-C) | 15.500 | 16.100 | 15.200 | — |
| Prodotto » 33-A-B | 11.900 | 12.500 | 11.600 | — |
| Grasso » 35 | 15.600 | 16.200 | 15.300 | — |

I prezzi suindicati sono per merce resa su banchina lungo bordo, nei porti dove esistono Depositi, resa franco Depositi più vicini e franco Depositi rivenditori per gli altri porti.

Le tasse, spese fiscali o doganali di qualsiasi genere, indennità di scorta doganale, ecc., inerenti la vendita e consegna della merce sono a carico dell'acquirente.

**(5098)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano di ricostruzione di Faedis (Udine)

Con decreto Ministeriale 22 novembre 1947, n. 3659, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il piano di ricostruzione dell'abitato di Faedis, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

**(4959)**

### Approvazione del piano di ricostruzione di San Michele al Tagliamento

Con decreto Ministeriale 4 ottobre 1947, n. 3456, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il piano di ricostruzione dell'abitato di San Michele al Tagliamento, vistato in due planimetrie in scala 1:2000, con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

**(4960)**

### Sdemanializzazione di un tratto dell'ex alveo del torrente Agliena in comune di Certaldo

Con decreto interministeriale n. 1512, del 26 novembre 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un terreno demaniale proveniente dal vecchio alveo del torrente Agliena in comune di Certaldo, segnato nelle particelle 213, 215, 217 del foglio 54 della mappa catastale del Comune stesso, della superficie complessiva di mq 2030 ed indicato nello schizzo planimetrico facente parte del decreto stesso.

**(5112)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 27 novembre 1947:

Sala Angelo, notaio residente nel comune di Grumello del Monte, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como;

Borro Lorenzo, notaio residente nel comune di Corneliano d'Alba, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Alba, stesso distretto;

Fabricio Giovanni, notaio residente nel comune di Valvasone, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di San Vito al Tagliamento, stesso distretto;

Todescan Giuseppe, notaio residente nel comune di Arcugnano, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Vicenza;

Daelli Alessandro, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Como.

**(5110)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Accreditamento di notai

Con decreti Ministeriali 28 ottobre 1947, i notai dott. Baratta Vincenzo fu Giuseppe, dott. Sanseverino Roberto fu Enrico e dott. Sanseverino Roberto di Roberto sono stati accreditati per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

Roma, addì 24 novembre 1947

**(5057)** *Il direttore generale*: DE LIGUORO

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali**

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 476595 | Fabbriceria di Assago (Milano), vincolata | 28 — |
| Id. | 476636 | Chiesa parrocchiale di Osnago (Como), vincolata | 168 — |
| Id. | 478549 | Beneficio arcipreturale di Cuggiono (Milano) | 21 — |
| Id. | 483977 | Fabbriceria parrocchiale di Campione d'Intelvi (Como) | 63 — |
| Id. | 485373 | Beneficio prepositurale di Melzo | 14 — |
| Id. | 485569 | Beneficio parrocchiale di San Vincenzo in Cremuago (Como) | 35 — |
| Id. | 485619 | Beneficio parrocchiale di Caponago (Milano) | 98 — |
| Id. | 486412 | Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, in Milano | 1298,50 |
| Id. | 487549 | Fabbriceria parrocchiale di Nova | 140 — |
| Id. | 488553 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Magenta (Milano) | 10,50 |
| Id. | 490353 | Chiesa parrocchiale di Santa Maria alla Porta, in Milano, per il legato fu Maria Orsenigo ved. Bonomi, vincolata | 140 — |
| Id. | 501993 | Fabbriceria parrocchiale di Sant'Ambrogio in Cascina Amata Paderno Dugnano (Milano), vincolata | 35 — |
| Id. | 502966 | Prebenda parrocchiale di San Tommaso in Terra Mala di Milano, rappresentata dall'investito pro tempore | 458 — |
| Id. | 503085 | Beneficio parrocchiale di Sesona, frazione del comune di Vergiano (Milano) | 255,50 |
| Id. | 28799 | Beneficio parrocchiale in Albizzate (Milano) rappresentato dal parroco pro tempore | 35 — |
| Id. | 386491 | Beneficio parrocchiale di Masnago (Como) | 24,50 |
| Id. | 505452 | Beneficio parrocchiale di Biumo Superiore, frazione del comune di Varese | 73,50 |
| Id. | 532806 | Oratorio maschile della parrocchia di Sant'Ambrogio Maggiore, amministrato dal preposto parroco pro-tempore, in Milano | 245 — |
| Id. | 534675 | Beneficio parrocchiale di Quinzano San Pietro, frazione di Sumirago (Milano) | 143,50 |
| Id. | 711159 | Beneficio parrocchiale di Sissago (Como) | 38,50 |
| Id. | 747514 | Come sopra | 105 — |
| Id. | 751500 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Manago (Milano) | 7 — |
| Id. | 757693 | Legato del fu Padre Amadio Tavola d'un ufficio annuo da morto e della Santa Missione ad ogni dodicennio nella chiesa parrocchiale di Giovenzana, comune di Cagliano (Como) | 115,50 |
| Id. | 758649 | Prebenda parrocchiale di Verghera, frazione di Samarate (Milano) ed annesso legato Milani | 17,50 |
| Id. | 762879 | Fabbriceria della chiesa prepositurale di Parabiago (Milano), vincolata | 10,50 |
| Id. | 774402 | Chiesa parrocchiale di San Zenone vescovo e martire in Omate (Milano) | 3,50 |
| Id. | 798829 | Fabbriceria della chiesa prepositurale di San Rocco in Sant'Andrea di Milano, vincolata | 70 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 799057 | Fabbriceria della chiesa prepositurale di Sant'Alessandro e sussidiaria di Santa Maria Podone in Milano . . . | 14 — |
| Id. | 799277 | Beneficio parrocchiale di Arconate (Milano) . . . . . | 308 — |
| Id. | 802008 | Fabbriceria della chiesa prepositurale di Vimercate (Milano). | 133 — |
| Id. | 831733 | Revello Giuseppe di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cuneo, con usufrutto a quest'ultimo . | 283 — |
| Id. | 805665 | Miraglia Filomena di Domenico, moglie di Maio Giuseppantonio, domiciliato in Castelpoto (Benevento), vincolata . | 108,50 |
| Id. | 18390 | Lobetti Giuseppa fu Angelo, vedova di Mossone Giusto, domiciliata a Torino . . . . . . . . . . | 17,50 |
| Id. | 450437 | De Mansio Maria di Cesare, moglie di Pinto Enrico, dom. a Napoli, vincolata . . . . . . . . . | 735 — |

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4195)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Giovanni Pisano fu Francesco, nato a Lunamatrona (Cagliari) il 15 luglio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in matematica, conseguito presso l'Università di Cagliari nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(4927)

Il dott. Luigi Pentellà di Antonio, nato a Marigliano (Napoli) il 17 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso l'Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4928)

Il dott. Iakob Wilczek fu Gecel, nato a Opatow (Polonia) il 24 aprile 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Padova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(4929)

Il dott. Luigi Ferdinando Bagnoli di Antonio, nato a Castelfiorentino (Firenze) il 5 maggio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Firenze nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(4999)

# CONCORSI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO - DIREZIONE GENERALE

### Proroga del termine di presentazione delle domande per il concorso a 1000 posti di operaio allievo aiuto macchinista straordinario.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato informa che la scadenza del termine di presentazione delle domande e documenti per il concorso a 1000 posti di operaio allievo aiuto macchinista straordinario, bandito con decreto Ministeriale n. 6667 del 18 giugno 1947, già fissata al 30 novembre c. a., è prorogata al 31 dicembre 1947.

(5113)

### Conferma dei termini di scadenza per sette pubblici concorsi

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato comunica che resta annullato il precedente comunicato concernente la proroga dei termini di scadenza per i seguenti concorsi banditi con decreti Ministeriali numeri 5410, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417 e 5418 del 9 maggio 1947:

a cinque posti di allievo ispettore medico-chirurgo;
a trenta posti di segretario (per i servizi tecnici);
a cinquanta posti di allievo ispettore ingegnere;
a quaranta posti di segretario ragioniere;
a dieci posti di disegnatore;
a trenta posti di assistente lavori elettromeccanico;
a trenta posti di assistente lavori edili.

Pertanto restano fermi i termini già fissati nei relativi bandi.

(5114)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.